



COMUNE DI USSASSAI
PROV. OGLIASTRA

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
COMUNALE
DEL VERDE PUBBLICO
E PRIVATO**

Approvato con la Delibera di C.C.N.° 4 del 04/02/2013

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	1
Art. 1 Principi	1
Art.2 Oggetto del regolamento	1
Art. 3 Vigilanza	1
TITOLO II	1
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	1
Art. 4 Alberature salvaguardate	1
Art. 5 Norma di esclusione	2
Art. 6 Progettazione del verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi	2
Art. 7 Interventi sul verde pubblico comunale	2
Art.8 Interventi sulle aree private	3
Art.9 Abbattimento di alberature	3
Art. 10 Potature.....	4
Art. 11 Danneggiamenti.....	4
Art.12 Difesa delle piante in aree di cantiere	8
Art. 13 Prescrizioni tecnico-qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	9
Art. 14 Difesa fitosanitaria	9
14 CAPITOLO II ALBERI DI PREGIO.....	11
Art. 15 Individuazione degli alberi di pregio.....	11
Art. 16 Obblighi per i proprietari.....	11
Art. 17 Criteri per gli interventi sugli elementi vegetazionali del paesaggio soggetti a tutela Filari alberati esistenti, alberi isolati.....	12
TITOLO III DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....	13
Art. 18 Comportamenti vietati e prescritti.....	13
Art. 19 Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi.....	13
TITOLO IV DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA DI PULIZIA DI BOSCHI PUBBLICI CON RICAPO DI LEGNA DA ARDERE AD USO PRIVATO	14
Art. 20 Modalità di richiesta.....	14
Art. 21 Assegnazione.....	14
TITOLO V DISPOSIZIONI INTEGRATIVE	14
Art. 22 Richiami al Codice civile ed al Codice della strada.....	14
Art. 23 Ordinanze di esecuzione del regolamento	15
Art. 24 Sanzioni	15
Art. 25 Norme regolamentari in contrasto	15

Art. 26 Riferimenti legislativi.....	15
Art. 27 Norma transitoria.....	15
Art. 28 Efficacia.....	16

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Principi

1. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente e l'igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.
2. Il Comune ne conosce il rilievo, negli aspetti culturali e ricreativi e con il presente regolamento intende salvaguardare, promuovere e migliorare le aree a verde pubblico e privato.

Art.2

Oggetto del regolamento

1. Il regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale (aree boschive, siepi, macchie) e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.
2. Il Comune si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del regolamento, del soggetto cui è demandata la responsabilità del Verde Pubblico Comunale. L'ufficio, l'unità od il Servizio costituente tale soggetto all'interno dell'Amministrazione Comunale viene riconosciuto, nell'ambito territoriale Comunale, come l'organo competente in materia di Verde Pubblico, con obbligo decisionale in materia, per quanto concerne gli aspetti tecnici ed applicativi del presente regolamento, sia nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, sia nella gestione del verde. Per quest'ultimo ambito, sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit, le associazioni di volontariato ed i cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetti comuni, in particolare in direzione delle scuole, volti a diffondere una cultura condivisa dell'ambiente e del verde.

Art. 3

Vigilanza

1. La Polizia Municipale è preposta al controllo delle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.

TITOLO II

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4

Alberature salvaguardate

1. I beni tutelati ai sensi dell'art. 138 e seguenti del D.Lgs. 28 ottobre 1999, n. 490 (t.u. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) e smi sono evidenziati in apposito elenco tenuto dal servizio competente; tale elenco è costantemente aggiornato ed è di libera consultazione.
2. Fermo restando il regime di tutela per i beni ambientali di cui al comma 1, sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:

- a. Le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m 1.30 dal suolo, superiore a cm 30, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tale requisito;
 - b. Gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera a);
 - c. Gli elementi vegetali espressamente evidenziati negli elaborati del PRG, nonché gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta Comunale, con apposito provvedimento motivato, abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela (alberi di pregio).
3. L'assoggettamento a regime particolare di tutela di esemplari arborei, ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere accompagnato da misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo degli stessi.

Art. 5

Norma di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, o coltivazioni tipiche locali ed estranee al paesaggio tradizionale, mentre si applica il presente regolamento per gli le alberature di pregio, per età.
2. Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
3. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

Art. 6

Progettazione del verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi

1. La progettazione del verde, negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi, deve essere conforme ai criteri ed alle prescrizioni contenute negli elaborati del PRG e nel regolamento edilizio vigenti. Questo articolo non si applica ai giardini di proprietà privata.

Art. 7

Interventi sul verde pubblico comunale

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico comunale devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti nel presente regolamento.
2. L'approvazione del progetto di abbattimento di alberature deve essere preceduta da una motivata proposta del servizio competente e dalla preventiva informazione alla cittadinanza interessata, allegando il progetto dello stato modificato. Fatti salvi i casi di pericolo imminente o di forza maggiore, l'abbattimento non sarà eseguito prima che siano trascorsi 30 gg. dalla suddetta informativa.
3. Nell'espletamento delle attività di manutenzione del verde pubblico comunale sono consentiti i seguenti interventi:
 - a. La sistemazione o rimozione di alberi che creano pericolo per la pubblica incolumità;
 - b. Lo sfalcio delle aree destinate a prato;
 - c. L'asporto di piante infestanti;
 - d. L'uso di mezzi agricoli o speciali purché non vi sia contrasto con i criteri e le prescrizioni dettati col presente regolamento.
4. L'accensione di fuochi per la combustione del materiale di risulta è consentita qualora autorizzata dal responsabile competente.

Art.8

Interventi sulle aree private

1. I proprietari, o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica anche ai sensi del vigente codice della strada.
2. I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, rettili, ecc.).
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti, il Comune diffida i proprietari a provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui al regolamento comunale sui rifiuti.

Art.9

Abbattimento di alberature

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
2. L'abbattimento di alberature presenti in terreni siti all'interno del centro abitato è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc.
3. Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio e quelle individuate all'art. 4, l'abbattimento deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale con una denuncia da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni.
4. In caso di un numero di piante inferiore a tre, la comunicazione si intende accolta qualora, entro 20 giorni dalla sua presentazione, il Responsabile del settore competente per il Comune di Ussassai non si pronuncerà diversamente in merito al contenuto della stessa; in caso di un numero di piante uguale o superiore a tre verrà rilasciata apposita autorizzazione.
5. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In tal caso, qualora si tratti di alberature ubicate in aree demaniali od appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti pubblici, l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà Comunale, posta possibilmente nelle vicinanze della zona interessata dall'abbattimento secondo le indicazioni degli Uffici competenti in ordine al sito di impianto, alle tecniche opportune ed alla qualità degli alberi. Le piante messe in sostituzione dovranno costituire, a maturità, un volume di chioma non inferiore a quello delle piante abbattute. I nuovi impianti sono regolati, per quanto riguarda le distanze dai confini, dall'art. 892 e seguenti del Codice civile.
6. In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 15 marzo al 30 settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.
7. La denuncia/richiesta di abbattimento deve essere indirizzata, dal proprietario, al Responsabile del servizio competente, corredata di documentazione fotografica e planimetrica. Deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura, da effettuarsi entro e non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della denuncia.
8. La comunicazione con la quale il Comune, entro il termine di 20 giorni dalla denuncia, rende noto al proprietario il diniego all'abbattimento deve contenere l'indicazione dei motivi di legge o

regolamento che non consentono l'abbattimento e, qualora l'alberatura oggetto della denuncia sia tutelata in quanto albero di pregio, la specificazione della disciplina ad esso applicabile.

9. I casi di urgenza e quelli dai quali potrà derivare pericolo per la pubblica incolumità, saranno valutati a insindacabile giudizio dell'Assessorato all'Ambiente, al quale spetterà conseguentemente la proposta di immediato abbattimento tramite ordinanza.

10. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme contenute nei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24.

11. Nel caso di abbattimenti su alberature insistenti in boschi privati fuori del centro urbano:

a. se gli alberi ricadono in zona soggetta a vincolo idrogeologico: la richiesta di taglio va inviata alla Regione Sardegna, tramite gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, in carta semplice, con allegata copia del particellare catastale;

b. se gli alberi ricadono in zona soggetta a vincolo paesaggistico: se l'intervento prevede un semplice taglio di fusti sopra terra e si desidera mantenere il bosco dove esso si trova, eventualmente migliorandolo, non occorre specifica autorizzazione per il vincolo paesaggistico – ambientale, fatta eccezione per il taglio raso nei boschi d'alto fusto per qualsiasi superficie e del taglio raso per superfici superiori a 10 ettari nei boschi cedui (per i quali il Corpo Forestale dello Stato darà indicazioni sulle autorizzazioni preventive da ottenere), la domanda dovrà essere inoltrata secondo le modalità di cui al punto successivo;

c. in tutti gli altri casi la richiesta di taglio piante va inoltrata al Comando Stazione forestale competente per territorio, in carta semplice, con allegata copia del particellare catastale; il personale forestale provvederà a contattare direttamente gli interessati ed a comunicare se e quali autorizzazioni siano richieste per l'intervento;

d. se gli alberi ricadono in due o più casi precedenti: ogni autorizzazione deve essere richiesta separatamente e concessa prima di iniziare le attività;

Art. 10

Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

2. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.

3. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, tamerici, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, es. Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

4. L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24.

Art. 11

Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti: lesioni a corteccia e radici, rottura di rami, versamento di sostanze fitotossiche nelle aree circostanti l'apparato radicale, gli scavi di qualsiasi natura che compromettano gli apparati radicali, la combustione di sostanze di qualsiasi natura e all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, la realizzazione di impianti di illuminazione che producono calore tale da danneggiare l'alberatura, l'effettuazione, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a mt. 0,20.

2. È fatto divieto di costituire depositi di materiale di qualsiasi tipo su aree a bosco, a parco, ad aiuole, nonché sulle aree di pertinenza delle alberature. È fatto divieto altresì di addossare materiale di qualsiasi tipo alle piante ed alle alberature.

3. L'area di pertinenza della alberatura (al netto di cordoli e relative fondazioni) per le aree verdi di nuova progettazione, è individuata in un'aiuola della misura di m. 1,0 × 1,0 al piede degli alberi di minore sviluppo (II° e III° grandezza), e della misura minima di m 2,0 × 2,0 al piede di alberi di grande sviluppo (I° grandezza). Nel caso di rifacimento di aiuole, marciapiedi alberati, o interventi simili, il servizio competente può disporre che in prossimità delle alberature esistenti sia messi in opera cordoli e manufatti del tipo schematizzato nell'allegato H, oppure realizzati con altro materiale che possa esercitare analoga funzione. Per le alberature esistenti l'area di pertinenza può essere individuata da apposita prescrizione del servizio competente. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo.

4. I danni procurati a soggetti arborei o ad arbusti di proprietà comunale, contestati e verbalizzati dalla Polizia Municipale, saranno addebitati al responsabile, tenendo conto sia del valore ornamentale della pianta, dato immediatamente quantificabile in quanto evidente, sia del danno biologico, nel caso di danneggiamento delle radici, che si manifesterà nel corso di più anni.

5. Ogni intervento di recupero del danno sul patrimonio del Comune sarà effettuato a cura del Servizio Opere del Verde sia direttamente, sia ricorrendo alle imprese di manutenzione appaltatrici dei lavori per conto dell'Amministrazione Comunale e sarà addebitato in forma pecuniaria al responsabile.

6. Il calcolo dell'indennizzo dovuto avverrà basandosi sulla stima dei danni, come di seguito riportato al comma, secondo i casi:

a. danno irreparabile, che comporta l'abbattimento della pianta e la sua sostituzione con un'altra pianta, della medesima specie e tutte le spese accessorie;

b. danno parziale, quantificato calcolando il deprezzamento subito dalla pianta e le spese di manutenzione;

c. danno biologico, quando è coinvolto nel danno l'apparato radicale, la stima del quale è dettagliatamente illustrata al comma successivo.

7. La pianta è stata abbattuta o dovrà essere abbattuta in seguito a danneggiamento irreparabile. In questo caso si determinerà il valore ornamentale, valutato secondo i tre seguenti parametri, che, insieme con il prezzo della nuova pianta da collocare al posto dell'esemplare abbattuto, concorrono al calcolo dell'indennizzo dovuto all'Amministrazione Comunale. L'addebito verrà comunicato tramite l'Ufficio Ragioneria e le eventuali contestazioni dovranno avvenire in contraddittorio secondo la procedura di cui alla Legge 689/81.

1) Condizioni estetiche dell'esemplare da sostituire, parametro variabile da 0,5 a 10 in funzione della bellezza, della posizione (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc., secondo la seguente tabella:

10	pianta sana, vigorosa	solitaria, esemplare
9		in gruppi da tre a cinque esemplari
8		in gruppo con più di cinque esemplari o in filare
7	pianta sana, di medio vigore	solitaria
6		in gruppo da tre a cinque esemplari
5		in gruppo con più di cinque esemplari o in filare
2	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo	solitaria
1		in gruppo o in filare
0,5	pianta senza vigore, ammalata	

2) Indice secondo la dislocazione della pianta rispetto al territorio urbano, secondo i seguenti parametri:

10	Centro Comune, parchi recintati, aree verdi scolastiche
7,5	Frazioni, aree verdi attrezzate non recintate, viali alberati
5	Circonvallazioni
2,5	Aree verdi non attrezzate, zone rurali

3) Dimensioni. Viene considerata la circonferenza della pianta, misurata a 1 m dal colletto, secondo la seguente tabella:

Circ. in cm	Indice	Circ. in cm	Indice	Circ. in cm	Indice
30-40	2	80-90	7	130-140	12
40-50	3	90-100	8	140-150	13
50-60	4	100-110	9	150-160	14
60-70	5	110-120	10	160-170	15
70-80	6	120-130	11	170-180	16

L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero. Per piante di dimensioni maggiori si aumenterà la valutazione di 1 punto ogni 10 cm di diametro della circonferenza.

L'indennizzo (I) dovuto all'Amministrazione Comunale sarà dato:

$I = \text{Prezzo}/10 \times \text{Parametro delle condizioni estetiche} \times \text{Indice di dislocazione} \times \text{Indice delle dimensioni}$

Per "Prezzo" si intende quello della nuova pianta, con caratteristiche di allevamento e di portamento il più possibile simili a quelle di un esemplare adulto e ben sviluppato, scelta ed acquistata dall'Amministrazione Comunale presso un vivaista di fiducia, applicando i costi espressi dall'Elenco prezzi per Opere del Verde più recente.

All'indennizzo dovuto per la sostituzione della pianta si aggiungeranno le spese per l'abbattimento, lo sradicamento del ceppo, la messa a dimora della nuova pianta, calcolate in base all'Elenco prezzi citato, l'I.V.A., il rimborso delle spese di assistenza tecnica, legali e postali.

b. - La pianta presenta ferite e scortecciature su parte del tronco, danni alla chioma o alle radici.

In caso di ferite o scortecciature al tronco il danno è proporzionale all'estensione in larghezza delle lesioni in rapporto alla circonferenza della pianta. Nel caso di più lesioni a diverse altezze del tronco, si sommeranno tra loro le varie percentuali. Nel caso di danni al colletto si raddoppieranno i valori.

Lesioni in percentuale circonferenza tronco	Indennità in percentuale valore albero
fino a 10	10
da 10 a 20	20
da 20 a 25	25
da 25 a 30	35
da 30 a 35	50
da 35 a 40	60
da 40 a 45	80
da 45 a 50	90

L'indennizzo sarà determinato:

$I \times \text{Indennità percentuale valore dell'albero}$

In questo caso le spese accessorie saranno comprensive delle ore di intervento e dei materiali usati per la disinfezione delle ferite, calcolati in base all'Elenco prezzi, dell'I.V.A., ecc..

Se le parti danneggiate riguardassero la chioma, si richiederà, come indennizzo, il costo dell'intervento di potatura e delle spese accessorie, fatto salvo il caso in cui, per l'asportazione di branche di grandi dimensioni, si potrebbe verificare un decremento del valore ornamentale della pianta, che sarà quantificato caso per caso.

Diversa invece è la determinazione del danno biologico a seguito di lesioni di parte dell'apparato radicale.

Questo tipo di danno è definito "biologico" perché, intervenendo sull'apparato radicale, con l'asportazione o il taglio non solo si compromette la stabilità della pianta, ma le gravi lesioni di radici aprono la strada a infezioni fungine che, nel corso degli anni, porteranno a deperimento, a marciumi del colletto, con conseguenti rischi di schianti improvvisi di rami o dell'intero albero, eventualità che comporta l'implicazione giudiziaria di natura civile e penale.

c. - La valutazione del danno biologico sarà poi così determinata:

V. O.	Angolo (A)	(%)	indennizzo (I)
Valore ornamentale della pianta (vedi I)	Settore dell'apparato radicale danneggiato, in gradi	Incidenza percentuale sull'apparato radicale % = A/3,6	I = V. O. x %A

L'angolo (A) □ è determinato, secondo il teorema di Carnot:


$$A = \cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2 \times a \times b} = \frac{a^2 + b^2 - E^2}{2 \times a \times b}$$

Dove a = C1 + R (raggio del tronco)


b = C2 + R (idem)

E = ampiezza del fronte di scavo

h = distanza dello scavo dalla pianta (inferiore a 3 m)



Esempio n.1



Esempio n. 2

8. A discrezione dell'Amministrazione, nel caso di danni ad esemplari tutelati per interesse scientifico e monumentale, la stima del danno può non tenere conto, nel calcolo del prezzo base di mercato, della riduzione ad un decimo. In tal caso, il rimborso del danno, nella misura di tale mancata riduzione del calcolo di stima (ovvero per nove decimi dell'importo totale) verrà destinato, quale indennizzo per la collettività, all'Amministrazione Comunale per interventi di integrazione e ripristino del Verde Pubblico Comunale.

9. Per gli interventi su alberature (comma 1 e comma 2) si applicano le sanzioni previste dall'art. 24; fanno eccezione i danni conseguenti ad incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

Art.12

Difesa delle piante in aree di cantiere

1 Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Il fusto delle piante dovrà essere salvaguardato da urti accidentali ricoprendolo con idoneo materiale antiurto fino ad un'altezza di cm. 150.

2 Nelle aree di pertinenza delle alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi o versamento di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetti consolidante del suolo

o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né scarichi idrici che rendano asfittico il suolo.

3 Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo. In previsione di scavi stradali per la posa di servizi sotterranei la Società o l'Impresa esecutrice dei lavori da eseguirsi entro 3 m di distanza massima dalla pianta dovrà obbligatoriamente concordare con il Servizio Opere del Verde, tramite richiesta di licenza presso l'ufficio concessioni e autorizzazioni suolo pubblico, il tracciato e la profondità degli scavi che coinvolgono alberature, riportati su planimetrie in cui siano indicate le reali posizioni delle piante e i rilievi esatti delle larghezze del sedime a marciapiede e stradale e i servizi sotterranei già presenti nel tratto interessato dai lavori, relativamente alle competenze del richiedente. Al fine di salvaguardare l'apparato radicale delle piante nel caso di scavi ravvicinati, si dovranno adottare i seguenti accorgimenti: scavi a mano, rispetto delle radici portanti, evitandone il danneggiamento e l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.). Se, nel corso degli scavi, non sarà possibile evitare la rimozione di radici, occorrerà reciderle con un taglio netto, evitando strappi e slabbrature, previa autorizzazione scritta dell'Ufficio competente, ed effettuando tale intervento sotto la diretta sorveglianza dei tecnici comunali. Per le precauzioni da adottare nel caso di interventi sui platani, si rinvia ai disposti del D. M. n. 412 del 3 settembre 1987.

4 Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

5 L'esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24.

Art. 13

Prescrizioni tecnico-qualitative nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante e le alberature, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo, devono essere poste a dimora a regola d'arte.
2. Sono esentate dal rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di cui al comma 1 le aree cimiteriali nonché i parchi e/o giardini nei quali la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, paesaggistiche e/o tecniche.
 - a) in particolare, nelle aree cimiteriali, è fatto divieto di inserire nei monumenti funebri e nei giardinetti tombali specie di alto fusto o essenze che possono raggiungere grosse dimensioni;
 - b) nel caso di impianti esistenti gli eredi hanno l'obbligo di provvedere a mantenere ridotte le dimensioni delle specie presenti e di procedere all'abbattimento nel caso queste abbiano raggiunto dimensioni tali da costituire evidente intralcio alla normale fruizione delle aree circostanti;
 - c) in caso di inadempienza l'abbattimento potrà essere effettuato ad opera dei custodi del cimitero previa comunicazione scritta al servizio ambiente del comune.
3. Le alberature abbattute abusivamente o compromesse, devono essere sostituite, a cura e spese dei responsabili, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza del Responsabile del settore competente, con altrettanti esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza della precedente alberatura rimane inedificabile a tutti gli effetti.

Art. 14

Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale in tema di diffusione della malattia delle piante e degli animali, è fatto obbligo a chiunque sia tenuto, in quanto proprietario od utilizzatore, di prevenire la diffusione delle principali

malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

2. Per la loro particolare pericolosità è obbligatoria la lotta alle seguenti malattie:

a) processionaria del Pino (Decreto Ministeriale 17.4.1998);

b) infanzia americana;

c) cancro colorato del platano (Decreto Ministeriale 17.4.1998);

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 412 del 3 settembre 1987: "Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano", è fatto obbligo ai possessori di questo tipo di pianta, di combattere, mediante l'eliminazione delle piante infette, il fungo parassita "Ceratocystis fimbriata", che è la causa del cancro, secondo le modalità meglio specificate all'art. 7.

L'infezione si trasmette attraverso ferite al tronco e contatti radicali e si manifesta all'inizio con disseccamenti di tutte o parte delle foglie, chioma rada, foglie piccole e stentata ripresa vegetativa a primavera. Il fungo parassita soffoca con il proprio apparato ifale i vasi legnosi e porta a morte la pianta nel giro di due o tre anni.

Un sintomo evidente della presenza del fungo è, talvolta, ma non sempre, la tendenza del platano a emanare dalla base e dal tronco vigorosi ricacci.

I proprietari di piante di platano affette da cancro colorato o di cui se ne sospetta l'infezione, devono richiedere all'ufficio Opere del Verde comunale un sopralluogo per verificare lo stato fitosanitario.

Come prescritto all'art. 3, è obbligatorio, per legge, segnalare e procedere all'eliminazione di piante di platano affette da cancro colorato, trattandosi di una malattia molto infettiva per la quale non esistono cure. I proprietari di platani ammalati, una volta accertata l'infezione, dovranno rivolgersi a ditte specializzate per procedere all'abbattimento secondo precise norme di sicurezza che impediscano il diffondersi del contagio.

I proprietari si dovranno attenere strettamente alle disposizioni impartite dal D.M. citato affinché le operazioni di abbattimento di piante ritenute infette siano eseguite a regola d'arte.

Si dovranno usare particolari accorgimenti al fine di contenere la dispersione di segatura infetta; pertanto, alla base delle stesse piante da abbattere, verranno stesi teli di plastica per un'ampiezza rapportata allo sviluppo della chioma; si bagneranno frequentemente con sostanze fungicide sia la superficie dei tagli, sia la segatura; si cercherà di operare, ove possibile, in assenza di traffico veicolare, passaggio di pedoni, e, se ciò non fosse realizzabile, nelle ore notturne; è fatto assoluto divieto di intervenire in giornate ventose.

È indispensabile che la segatura non permanga sugli abiti degli addetti all'abbattimento, né sui mezzi meccanici impiegati (autogrù, autocarri, piattaforme, trattori, ecc.).

A norma del citato D.M. occorrerà procedere all'estirpazione completa del ceppo e alla sostituzione del terreno in ragione di un volume di c.a. 2 m³, miscelandovi anticrittogamici (benzimidazoli). Qualora non fosse possibile estirpare la ceppaia, si procederà a devitalizzarla mediante l'applicazione per iniezione di un diserbante ad azione sterilizzante (Glyphosate o simili), da attuarsi nel periodo vegetativo.

Qualora in prossimità della pianta infetta siano presenti altri esemplari di platano, le cui radici siano comunicanti, le prescrizioni di legge prevedono l'abbattimento anche delle piante adiacenti alla pianta infetta, che dovranno essere trattate con il medesimo procedimento.

In deroga a quanto previsto dal "Regolamento dei rifiuti", lo smaltimento del legname dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

1. in discarica, previa irrorazione con fungicidi, avendo cura che i resti vegetali siano ricoperti con almeno 40 cm di altro materiale, anche inerte;

2. stoccando in area idonea il materiale in cumuli per 12-18 mesi e irrorando ogni 2-3 mesi con sali di rame;

3. avviando il legname e la segatura, previa l'assunzione di precisi accordi, a Ditte specializzate nella trasformazione industriale in pannelli truciolati, garantendo che durante la lavorazione si eseguano trattamenti ad alta temperatura.

L'Ufficio tecnico comunale e/o la locale ASL, potranno richiedere ai privati la documentazione relativa al trattamento dei materiali di risulta infetti, mediante l'esibizione di bollette di scarico o prendendo visione del materiale, se stoccato.

d) colpo di fuoco batterico(D.M. 10/09/1999, N.° 356).

L'insorgenza della malattia denominata " Colpo di fuoco batterico"(Erwinia amylovora), per la sua estrema pericolosità e per consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata all'Osservatorio Fitopatologico Regionale ed al Comune di Ussassai. Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti regole:

1. Controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti competenti ad ogni minimo sospetto d'insorgenza dei sintomi;
2. In caso di nuovi impianti, privilegiare le piante provenienti da vivai qualificati, cercando di limitare il più possibile l'impianto di specie sensibili;
3. In caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione d'acqua e varechina(soluzione 1%) o Sali quaternari d'ammonio, al fine d'evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per tali interventi è quello autunno – invernale, prima della ripresa vegetativa.
4. Nelle azioni di difesa fitosanitaria , allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica. Quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

14

CAPITOLO II ALBERI DI PREGIO

Art.15

Individuazione degli alberi di pregio

1.Coloro che desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio di cui allo speciale, possono compilare e inviare l'apposita scheda redatta dalla Regione , presente presso l'ufficio Ambiente del Comune. Le schede pervenute verranno valutate dall'apposita Commissione Regionale alberi monumentali e successivamente, se le caratteristiche dell'albero saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito, degli esperti del Corpo forestale dello Stato, si recheranno in loco per esaminare l'albero e compilare una scheda di rilevazione. A fronte di tale scheda la Commissione esprimerà un parere circa la " monumentalità" della pianta.

2. L'individuazione come albero di pregio viene notificata ai proprietari, i quali potranno presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Gli alberi di pregio sono soggetti alla particolare tutela dettata dalle norme vigenti.

Art. 16

Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante e d'adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

In caso d'inerzia che si protragga per almeno dieci giorni dalla rilevazione della causa del danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il Comune potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

2. Sono soggetti ad autorizzazione del Comune gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale degli alberi di pregio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune può richiedere la presentazione di perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L'autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli interventi.
4. Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, per gli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e la pubblica incolumità delle persone.
5. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24; resta ferma per il Comune la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

Art. 17

Criteri per gli interventi sugli elementi vegetazionali del paesaggio soggetti a tutela Filari alberati esistenti, alberi isolati

1. Vengono considerate oggetto di tutela tutte le alberate pubbliche e private comprese all'interno del territorio comunale, nonché tutti i filari dotati di rilievo paesaggistico, ambientale e storico-culturale.
2. È vietato abbattere o danneggiare tutti gli alberi compresi nel filare tutelato; è fatto divieto di realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore ad un metro da ciascuna pianta; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza ad una delle presenti prescrizioni è fatto obbligo al proprietario di sostituire l'albero o gli alberi in questione con un'esemplare della stessa specie, allevato in zolla o vaso, con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. (l'esemplare in questione, allevato in vaso o zollato opportunamente, dovrà essere approvato dai tecnici comunali).
3. Deroche alle norme di cui al comma 2 (escluso l'obbligo di sostituzione) possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni agli alberi interessati. Gruppi arborei a valenza paesaggistica.
4. Si tratta di raggruppamenti vegetazionali a prevalenza arborea, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale. Per le dimensioni ridotte non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico e/o paesaggistico.
5. Sono vietati l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili all'interno dell'area o ad una distanza inferiore a 6 m. dal limite esterno del gruppo arboreo; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, di altezza non inferiore ai 120 cm. per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. per gli alberi (gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dai tecnici comunali).
6. È possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante.
7. Deroche alle norme di cui ai commi 5 e 6 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura del gruppo arboreo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 18

Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico sono tenuti ad un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di rifiuti ed inquinamento; è fatto divieto di tenere o, per le persone soggette a tutela, di tollerare, i seguenti comportamenti:
 - a. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Pubblico Comunale.
 - b. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
 - c. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati, nonché calpestare le aiuole.
 - d. Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
 - e. Provocare danni o imbrattamenti a strutture e infrastrutture.
 - f. È vietato introdurre cani in aree individuate da apposita ordinanza (segnalate con apposita cartellonistica).
 - g. L'uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, eccetto quelli di servizio e/o per la manutenzione del verde.
 - h. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
 - i. È vietato l'uso di veicoli motorizzati-giocattolo, salvo nelle aree appositamente attrezzate allo scopo.
 - j. Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.
3. È fatto obbligo:
 - a. di cavalcare solo al passo, nei percorsi montani segnalati, evitando di disturbare altre persone e/o animali.
 - b. di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.
4. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 24.

Art. 19

Attività sociali, culturali e ricreative all'interno dei parchi

1. Lo svolgimento di qualsiasi attività ed iniziativa all'interno delle aree destinate a verde pubblico, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile nell'osservanza dei principi del regolamento. Sono fatte salve le gestioni regolamentate da accordi particolari con altri soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. In particolare su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Responsabile può autorizzare l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche l'eventuale introduzione di veicoli a motore.
3. Qualora tali attività comportino possibili danneggiamenti sarà richiesto l'obbligo di ripristino dei luoghi alle condizioni originarie (compresa l'asportazione dei rifiuti) previa la riscossione di un deposito cauzione proporzionato al rischio nella eventualità che tale ripristino debba essere effettuato a spese dell'Amministrazione Comunale.

4. Qualora tali attività comportino occupazione temporanea di suolo pubblico, oltre al deposito cauzionale, verrà applicata la tariffa di cui al relativo regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA RICHIESTA DI PULIZIA DI BOSCHI PUBBLICI CON RICAVO DI LEGNA DA ARDERE AD USO PRIVATO

Art. 20

Modalità di richiesta

1. Chiunque sia interessato al taglio culturale di una porzione di bosco pubblico da cui ricavare legna da ardere ad uso privato ne fa richiesta scritta all'ufficio competente indicando il mappale della particella interessata ed il foglio catastale su cui è inserita.
2. L'ufficio competente, valutata la disponibilità dell'area richiesta, delibera la volontà di assegnazione della stessa per l'intervento di cui sopra e richiede al Corpo Forestale dello Stato la stima del quantitativo e del valore del legname ricavabile dall'area in oggetto sulla base delle specie arboree presenti e sulla sua fruibilità.

Art. 21

Assegnazione

1. A seguito dell'intervento del Corpo Forestale, che provvederà anche a segnare le piante che non saranno oggetto di intervento, l'ufficio comunale competente disporrà l'assegnazione di lotti, da cui ricavare circa 50 q di materiale, a chi ne ha fatto richiesta, previo il pagamento, presso l'ufficio Ragioneria del Comune di Ussassai, della somma pattuita, oltre 50 € di cauzione da restituirsi ad intervento effettuato. La cauzione è predisposta a garanzia della pulizia del terreno assegnato dai rifiuti derivanti dal taglio e quindi a tutela del fine ultimo dell'assegnazione, cioè la salvaguardia del bosco oggetto dell'intervento.
2. Gli assegnatari avranno a disposizione 1 anno, dal rilascio dell'autorizzazione, per dare il via ai lavori e 3 mesi, dall'inizio, per terminare l'intervento, salvo richiesta scritta e motivata di proroga, passato il quale il Comune procederà ad un sopralluogo di verifica sulla regolarità dei lavori eseguiti ed alla restituzione della cauzione depositata.
3. L'eventuale rinuncia all'assegnazione del lotto dovrà essere motivata per scritto. Trascorso 1 anno senza che i lavori abbiano avuto inizio e senza alcuna comunicazione, il Comune considererà automatica la rinuncia e provvederà ad assegnare il lotto a chi, per primo, ne avrà fatto richiesta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 22

Richiami al Codice civile ed al Codice della strada

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e segg. del Codice Civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge.
2. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 896 del Codice Civile, il Comune si riserva il diritto di non recidere o far recidere i rami o le radici che si protendono o si addentrano sul fondo del vicino, in ragione della salvaguardia dello stato vegetativo e di sicurezza delle piante stesse. Qualora il vicino tagli le radici che si addentrano nel suo fondo, si rende responsabile di eventuali danni arrecati allo stato vegetativo della pianta e di eventuali danni conseguenti all'instabilità della

stessa pianta. Pertanto può procedere ai tagli solo se può garantire mediante propria dichiarazione di responsabilità o perizia tecnica, la salvaguardia e/o stabilità della pianta.

3. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice della strada che regola le "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati", ed in particolare i commi 2 e 4 che, nel rispetto del "campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione", demandano all'ente proprietario della strada le misure specifiche per l'altezza delle siepi impiantate sul confine stradale, si stabilisce che tale altezza debba individuarsi in un massimo di metri 1,20.

Art. 23

Ordinanze di esecuzione del regolamento

1. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

2. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Responsabile può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dall'Amministrazione in relazione all'entità dell'abbattimento.

Art. 24

Sanzioni

1. La violazione delle fattispecie regolamentari, non diversamente sanzionate da normative di ordine superiore, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa:

a. da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 150 per le violazioni di cui all'art.10, 13 e 18;

b. da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 300 per le violazioni alle norme all'art. 9, comma 3 (più il valore della pianta per le violazioni di cui al comma 1); art. 11, 12, 14 (solo se non vi è stata diffusione della malattia), 16, 19 e 21 (in questo caso si somma anche il doppio del valore del legname ricavato).

2. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano al Comune, e il loro uso verrà destinato principalmente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale e ripristino ambientale.

Art. 25

Norme regolamentari in contrasto

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.

Art. 26

Riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 27

Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle richieste di abbattimento e ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; alle varianti

inessenziali di progetto già approvate sulla base della norma previgente, presentate anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, si applica la normativa previgente.

Art. 28
Efficacia

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.